

REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che indice una gara permanente per la vendita di uve secche sultanina e di Corinto del raccolto 1986 non trasformate per utilizzazioni specifiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/88⁽⁵⁾, tali prodotti destinati ad usi specifici da determinarsi, sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3205/85 della Commissione⁽⁶⁾ prevede la vendita mediante gara di uve secche non trasformate per usi specifici;

considerando che gli organismi ammassatori greci detengono ancora circa 8 250 tonnellate di uve secche sultanina e di Corinto non trasformate del raccolto 1986, che tali prodotti non possono essere smerciati sul mercato del consumo umano tal quali senza rischiare di perturbarlo; che è peraltro opportuno prevedere che una parte rilevante di questi prodotti formino oggetto di una gara

permanente per la loro utilizzazione, quale è prevista dal regolamento (CEE) n. 3205/85;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo di mercato dei prodotti destinati all'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci indicati in allegato procedono alla vendita, mediante gara permanente, di un quantitativo massimo di 8 250 t di uve secche sultanina e di Corinto del raccolto 1986, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 3205/85.
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 6 giugno 1988 alle ore 13, ora locale.
3. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3205/85 è fissata a:
 - 64 ECU/100 kg netti per sultanina
 - 61 ECU/100 kg netti per Corinto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 6.